



Le procedure di sovraindebitamento

LE NOVITA' IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE, REVOCA
ED ESECUZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE –
ARTT. 70-73 CCII – E DEL CONCORDATO MINORE – ARTT. 78-83 CCII

ALESSANDRA MIRABELLI, TRIBUNALE DI BOLOGNA

CORSO P25012: «IL I C.D. CORRETTIVI AL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA: UNO SGUARDO D'INSIEME, CON I
PIÙ RECENTI AGGIORNAMENTI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA» –

SCANDICCI 26/02/2025

Il d. lgs. n. 135 del 13 settembre 2024 è intervenuto sulla fase procedimentale della ristrutturazione dei debiti del consumatore (RDC) e del concordato minore (CM) con interventi che hanno:

- ▶ > corretto discrasie/aporie su aspetti processuali o sistematici;
- ▶ > risolto alcune problematiche interpretative;
- ▶ > apportato modifiche di natura terminologica;
- ▶ > allineato la disciplina a modifiche di altri istituti (ad esempio sulle comunicazioni ai sensi del novellato art. 10 CCII).
- ▶ ... Soffermandoci sui primi due aspetti...

Apertura della procedura

3

I novellati articoli 70 per la RDC e 78 per il CM esplicitano per entrambi i procedimenti che il giudice con decreto può:

- ▶ (a) verificare le condizioni di ammissibilità, “aprire” (così la nuova rubrica dell'art. 70 e la disposizione già vigente dell'art. 78 comma 1) la procedura disponendo la comunicazione a cura dell'OCC (o del Commissario giudiziale se nominato nel CM) del piano e della proposta ai creditori; per la sola RDC è prevista la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del tribunale o (ma spesso anche cumulativamente) del Ministero della giustizia, mentre per il CM la pubblicazione sul sito web riguarda solo il decreto ed è integrata anche dalla iscrizione al registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
- ▶ (b) concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, come già previsto per il concordato preventivo;
- ▶ (c) dichiarare inammissibile la proposta e il piano, motivando in ordine al difetto dei presupposti.

Le medesime norme chiariscono ora, resolvendo il contrasto interpretativo che si era venuto a creare tra i giudici di merito, quale sia il **rimedio impugnatorio avverso il decreto di inammissibilità**, ovvero il reclamo al tribunale (e non alla corte d'appello) da proporsi nei 30 giorni. Si tratta di un giudizio cui si applicano le disposizioni dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e 738 c.p.c.), sulla falsariga del reclamo proponibile (alla corte d'appello) avverso l'inammissibilità della proposta di concordato ai sensi dell'art. 47 comma 5 CCII e, come per la procedura maggiore, si deve ritenere che, in caso di rigetto del reclamo, il provvedimento non sia ricorribile per cassazione, difettando dei caratteri della definitività, dato che la domanda può essere riproposta a seguito di un mutamento delle circostanze (cfr. comma 6 dell'art. 47 CCII).

- ▶ Con il reclamo **non è possibile modificare la proposta e il piano**, perché l'accoglimento dell'impugnazione è meramente rescindente e non conduce a una pronuncia sostitutiva della mancata ammissione: **il tribunale rimette al giudice gli atti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti**, tra cui la stessa declaratoria di apertura della procedura (cfr. Relazione di accompagnamento: la nuova previsione "tiene ferma la competenza del giudice monocratico sull'apertura della procedura ed evita interpretazioni che onerano il giudice del reclamo dell'adozione di misure e di decisioni che non sono sue proprie, in contrasto con i criteri di efficienza che devono ispirare le procedure in esame").

misure protettive/cautelari

Quanto alle **misure protettive/cautelari**, l'art. 65 CCII ha precisato che la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato semplificato non possono godere di una fase di predisposizione "protetta" del piano e della proposta ("si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III [procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza], **ad eccezione dell'art. 44**, in quanto compatibili). Tale scelta del legislatore del Correttivo ha definitivamente "bocciato" l'orientamento che si era venuto formando sulla possibile compatibilità delle misure protettive tipiche in fase c.d. prenotativa quantomeno nel CM dell'impresa minore in cui è previsto idoneo regime pubblicitario (iscrizione al registro delle imprese).

La protezione, se richiesta dal debitore, “scatta” solo:

- ▶ A) **con il decreto di apertura** (art. 70 comma 4: sospensione delle esecuzioni; divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e possibilità di misure cautelari atipiche per la conservazione delle finalità del piano – art. 78 comma 2 lett. d: divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; divieto di acquisire prelazioni non concordate; blocco delle prescrizioni e delle decadenze)

ovvero

- ▶ B) **in caso di preventiva iniziativa dei creditori per l'apertura della liquidazione controllata** cui il consumatore/imprenditore minore o professionista reagisca chiedendo un termine per predisporre un piano di ristrutturazione o un concordato minore (art. 271 commi 1 e 2 CCII come modificati dal Correttivo, per cui entro la prima udienza il debitore può presentare il piano e la proposta o chiedere a tal fine un termine di 60 giorni, prorogabili di altri 60, nel corso dei quali è inibita la pronuncia di liquidazione controllata e, su domanda del debitore, possono essere disposte le misure protettive proprie dello strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento).

- ▶ E' stata espunta dall'art. 70 comma 4 l'incongrua previsione del **divieto di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati** solo come *pendant* alla richiesta protettiva del debitore, per cui oggi la valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice a prescindere da istanze protettive o cautelari del debitore stesso.
- ▶ Nel CM invece resta immodificata la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 78 per cui "Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto" che prevede quindi un automatismo, anche se collegato non alla presentazione del ricorso – come per il concordato preventivo (artt. 44 comma 1 bis e 46 comma 1) –, ma alla pubblicità del decreto di apertura.

Giudizio di convenienza

- ▶ Quanto al possibile **giudizio di convenienza** innescato nella RDC dalle contestazioni dei creditori nei venti giorni dalla comunicazione della proposta e del piano – verifica effettuata solo “a richiesta”, mentre l’ammissibilità e la fattibilità sono sindacabili d’ufficio – il Correttivo ha chiarito al comma 7 dell’art. 70 che il termine di paragone risulta essere la liquidazione controllata. Tale precisazione, unita alla innovativa previsione di durata minima della liquidazione controllata (art. 272 comma 3 CCII: “La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire”), conferisce una base normativa certa al positivo vaglio di convenienza per i piani che prevedano (anche solo) l’acquisizione di quote di reddito dei debitori eccedenti il necessario per il mantenimento in un arco temporale pari o superiore al triennio, ferma restando la questione della durata massima della procedura (si rammenti che sotto il vigore della L. 3/2012 la giurisprudenza ha ritenuto ammissibili piani di durata ultraquinquennale – Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27544 del 28/10/2019 – ritenendo che tale questione afferisca alla convenienza per i creditori e sia rimesso alla loro valutazione).

- ▶ Nel **CM** la precisazione che la **comparazione di convenienza** deve avvenire con gli esiti di soddisfacimento nella liquidazione controllata è stata introdotta al comma 3 dell'art. 80, ma solo per **l'omologa forzata** in caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, mentre per **l'opposizione c.d. di convenienza di altri creditori dissenzienti** è rimasto l'inciso per cui l'omologa consegue alla valutazione di equivalenza "all'alternativa liquidatoria" senza altra aggettivazione, anche se non dovrebbero esservi dubbi che anche in tal caso si tratta del soddisfacimento ritraibile dalla procedura concorsuale e non da altre attività liquidatorie volontarie e/o esecutive individuali.

OMOLOGAZIONE NELLA RDC

- E' stato chiarito che la procedura di RDC si chiude con **sentenza** sia che l'omologazione venga concessa, sia che venga negata ("La sentenza che provvede sull'omologazione ..." art. 70 comma 8) e quindi non è più previsto il decreto per l'ipotesi di diniego di omologa, ma solo che il giudice – evidentemente nella sentenza stessa, oppure in separato decreto – dichiarare l'inefficacia delle misure protettive eventualmente accordate. Per richiamo espresso all'art. 51 in ordine al rimedio impugnatorio, deve ritenersi che la sentenza sia immediatamente efficace, ma la Corte d'appello, se richiesta, può provvedere in via cautelare per sospendere temporaneamente gli effetti del piano o per prolungare la protezione del patrimonio nell'interesse dei creditori (cfr. comma 4 dell'art. 51: "Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'art. 52").

- ▶ Dalla RDC **è stata espunta tutta la disciplina che, in caso di diniego di omologazione, prevedeva l'immediata declaratoria di apertura della liquidazione controllata** a richiesta del debitore stesso o, in caso di frode, dei creditori o del pubblico ministero. La *ratio* di tale eliminazione è esplicitata nella Relazione di accompagnamento del Correttivo e attiene all'incongruenza tra la (oggi eliminata) previsione di chiusura del procedimento con decreto del giudice monocratico e la contestuale pronuncia di apertura della liquidazione controllata che, ai sensi dell'art. 270, deve avvenire con sentenza collegiale.
- ▶ La Relazione precisa che la disciplina dell'apertura della liquidazione controllata a seguito dell'esito negativo del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è oggi tutta inserita nell'art. 73 che, però si occupa dell'“Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione” (prima indicata come “conversione in procedura liquidatoria”) e, correttamente, attribuisce tale competenza al tribunale (inteso come organo collegiale) previa istanza del debitore stesso, di un creditore o, in caso di revoca per frode o inadempimento, del pubblico ministero.

A seguito delle modifiche possiamo quindi ritenere che nella RDC :

13

- ▶ 1) nel caso **di piano omologato**, l'apertura della liquidazione controllata può avvenire solo se ne è stata previamente disposta la revoca secondo la novellata disciplina dell'art. 72 (che ricalca e cumula – con riguardo ai soggetti legittimati e al termine – quella della risoluzione/annullamento concordato preventivo – artt. 119-120);
- ▶ 2) nel caso di proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata **“in via riconvenzionale”** rispetto a una domanda di apertura della liquidazione controllata di un creditore (art. 271), in tutte le ipotesi di “mancata apertura o cessazione” della procedura non liquidatoria, “il tribunale provvede ai sensi dell'art. 270, commi 1 e 2” e quindi, se non si giunge all'omologazione, il tribunale può aprire la procedura liquidatoria sulla falsariga di quanto previsto per gli strumenti di regolazione della crisi/liquidazione giudiziale dall'art. 7 comma 3;
- ▶ 3) laddove **non vi sia pendente una preventiva domanda contrapposta dei creditori**, il tessuto normativo attuale lascia notevoli dubbi sulla possibilità di una domanda di apertura della liquidazione controllata “in corso di procedimento”, anche se proveniente in via subordinata dal debitore stesso (che peraltro dovrebbe integrare la propria documentazione per renderla conforme a quanto oggi previsto dall'art. 269 comma 2 e 268 comma 3 ultimo periodo per la relazione di accompagnamento dell'OCC) e sembrerebbe imporre l'apertura di un nuovo e diacronico procedimento da trattarsi in forma collegiale a seguito di un autonomo ricorso; non è però esclusa la possibilità di proposizione della domanda di apertura della liquidazione controllata durante il procedimento di RDC – in adesione al principio di concentrazione delle domande relative al medesimo debitore o da lui proposte (art. 7 comma 1) – richiedendosi solo il coordinamento delle trattazioni e definizioni dei giudizi (cfr. *infra* per il CM).

OMOLOGAZIONE NEL CM

14

Non sono invece state apportate analoghe correzioni in relazione al **provvedimento conclusivo del procedimento di CM**, nonostante il parallelismo con il procedimento della RDC e con tutti gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. E' quindi prevista la sentenza solo per l'omologazione, mentre per il suo diniego sembrerebbe doversi ancora provvedere con decreto reclamabile ai sensi dell'art. 50 e resta insuperata l'aporia (che il legislatore del Correttivo sembrava voler risolvere) tra il decreto del giudice monocratico e la possibilità di contestuale apertura da parte del tribunale della **liquidazione controllata a istanza del debitore stesso - o, in caso di frode, di un creditore o del PM** (cfr. commi 5, 6 e 7 art. 80). L'incongruenza, salvo un nuovo (ma non pronosticabile a breve) intervento normativo, può essere risolta in via interpretativa attraverso la chiusura del procedimento di CM con decreto e l'apertura officiosa – attraverso un provvedimento di rimessione al collegio - di un procedimento per la declaratoria di liquidazione controllata, mentre, sul fronte dell'impugnazione, l'eventuale contestuale sentenza ex art. 270 dovrebbe assorbire ogni questione attinente alla crisi da sovraindebitamento, per cui le relative doglianze sarebbero proponibili attraverso il reclamo ex art. 51 (come avviene per tutte le ipotesi di anticipata interruzione della procedura di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza – art. 49 commi 1 e 2), restando proponibile il reclamo ex art. 50 solo avverso il decreto che nega l'omologazione in assenza di altre domande subordinate o contrapposte.

Fase esecutiva

15

Quanto alla **fase esecutiva** del piano, il Correttivo non ha apportato modifiche significative alla disciplina dell'art. 71, se non la conferma dei **criteri di liquidazione dell'OCC** (secondo le disposizioni del decreto ministeriale n. 202 del 24 settembre 2014, tenendo conto di quanto convenuto dall'organismo con il debitore; in considerazione e proporzione all'attività svolta, se il piano non sia stato compiutamente eseguito) **e dei tempi di pagamento** (solo alla completa esecuzione del piano attestata dalla relazione finale, salva la possibilità di concessione di acconti in caso di “esecuzione di un progetto di ripartizione parziale”, locuzione da intendersi indicativa di qualsiasi pagamento parziale dei creditori, perché il piano potrebbe prevedere che l'esecuzione sia demandata al debitore con modalità deformalizzate e solo vigilate dall'OCC – art. 71 comma 1). Nessuna aggiunta è stata invece fatta alla fase di esecuzione del CM (art. 81), ma le modeste precisazioni dell'art. 71 possono giovare in chiave interpretativa anche nella composizione del sovraindebitamento dell'imprenditore minore e del professionista.

REVOCA

16

La **revoca** dell'omologazione della RDC e del CM è stata rimaneggiata con identiche modifiche agli artt. 72 e 82, con conseguente possibilità di apertura della liquidazione controllata (artt. 73 e 83):

- ▶ l'iniziativa è stata attribuita anche all'OCC (oltre che ai creditori, al PM o a qualunque interessato), mentre è stata eliminata la possibilità di una revoca d'ufficio; restano immutati i presupposti della revoca, ovvero la frode o la colpa grave nella esposizione del passivo o dell'attivo, l'inadempimento o la definitiva inattuabilità del piano;
- ▶ è competente il giudice monocratico (lo stesso organo che ha pronunciato la sentenza che viene revocata), che provvede con sentenza reclamabile ex art. 51;
- ▶ dopo la revoca può essere aperta dal tribunale la liquidazione controllata previa verifica dei relativi presupposti, su iniziativa del debitore, dei creditori o del PM (ma per quest'ultimo solo se la revoca consegua a frode o inadempimento), con autonomo ricorso, ma anche – si può ritenere - con domanda proposta contestualmente a quella di revoca ovviamente dai soli creditori o PM, sulla quale si dovrebbe pronunciare in via unitaria e assorbente il tribunale.